



**COMUNE DI ARAGONA**  
Provincia di Agrigento  
Servizi demografici

Residenza e cambio  
di abitazione in tempo  
reale




DAL 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le **domande di variazione anagrafica** (iscrizione per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE – Cambio di abitazione) allo sportello comunale, per fax o per via telematica

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizione in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lettera a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (disponibili in formato Word su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune di ARAGONA con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (\*).

• **MODALITA' DI INOLTRO.**

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

posta 	<b>Raccomandata</b> , indirizzata a:	<b>UFFICIO ANAGRAFE DI ARAGONA</b> Via Roma, 116 – 0922 ARAGONA (AG)
Fax	<b>Fax</b> al seguente numero:	per la richiesta di residenza nel <b>territorio di Aragona</b> 0922/690908
Mail	Via <b>Telematica</b> utilizzando i seguenti indirizzi di Posta elettronica:	a) per la richiesta di residenza nel <b>territorio di Aragona</b> , inviare la domanda alla PEC <a href="mailto:lorenzo.attardo@comune.aragona.ag.it">lorenzo.attardo@comune.aragona.ag.it</a> • <b>ATTENZIONE</b> L'inoltro della domanda per via telematica è consentita al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione (Opzione attualmente non disponibile); c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse con posta elettronica semplice. Alla dichiarazione <b>deve essere necessariamente allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente</b> che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di richiesta; l'assenza della copia del documento di riconoscimento comporterà la non procedibilità dell'istanza.  Il cittadino proveniente da uno Stato <b>estero</b> , ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

• **MODELLI DA UTILIZZARE**

**Dichiarazione di residenza (Mod. 1)**

Per provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro Comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

<p>Il cittadino di Stato <b>non appartenente all'Unione Europea</b> deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A</p>	<p><b>ALLEGATO A</b>  <a href="http://www.servizidemografici.interno.it">www.servizidemografici.interno.it</a>            anagrafe e cittadini unione europea            documenti            Circolare n. 9/2012 – cambio di residenza</p>
<p>Il cittadino di Stato <b>appartenente all'Unione Europea</b> deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B</p>	<p><b>ALLEGATO B</b>  <a href="http://www.servizidemografici.interno.it">www.servizidemografici.interno.it</a>            anagrafe e cittadini unione europea            documenti            Circolare n. 9/2012 – cambio di residenza</p>

**Dichiarazione di trasferimento all'estero (Mod. 2)**

per provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

• **VERIFICHE D'UFFICIO**

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà entro 2 (DUE) giorni successivi dalla data di presentazione dell'istanza, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Successivamente l'Ufficiale d'Anagrafe Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata con le modalità sopra indicate senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, si potranno ottenere *certificati di residenza e stato di famiglia*; solo dopo la cancellazione dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

• **CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI**

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- Nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- Nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro Comune o dall'Estero del cittadino iscritto all'AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- Nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

*Dalla residenza municipale, li 08.05.2012*

*Il Sindaco  
Salvatore PARELLO*